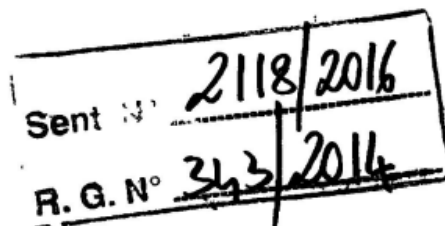


2118/16
4/05/16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO



composta dai Magistrati

dr. Fabio Massimo GALLO	- Presidente
dr. Giovanni PASCARELLA	- Consigliere
dr. Roberto BONANNI	- Consigliere relatore

all'udienza di discussione del 07.04.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello n. 343/2014 R.G. avente ad oggetto:
appello avverso la sentenza n. 12201/2013 del Tribunale di Roma in funzione
di giudice del lavoro vertente

TRA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO FITNESS FLEXUS CLUB, elettivamente
domiciliata in Roma, Viale Giulio Cesare, 71, e rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Carlo Cingolani e Andrea Del Vecchio, giusta procura estesa a
margine del ricorso;

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INPS, anche per la S.C.C.I.
s.p.a., rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde Mazza, che lo rappresenta e
difende giusta procura generali alle liti come in atti, ed elettivamente
domiciliata in Roma, V. dell'Amba Aradam, 5;

APPELLATO

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data 3.2.2014, l'Associazione sportiva Centro
Fitness Flexus Club ha proposto appello avverso la sentenza indicata in

oggetto con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36320120001670340000, con il quale alla stessa associazione era stato intimato il pagamento di € 63.610,01 titoli di contributi dovuti alla gestione ex Enpals per il periodo dal 1.1.2005 al 30.6.2009 relativi a sette lavoratori.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si è costituito, insistendo per la conferma della sentenza appellata.

Con l'atto d'appello, l'Associazione sportiva Centro Fitness Flexus Club censura la decisione impugnata deducendo che:

- la sentenza era stata pronunciata oltre i limiti delle pretese fatte valere dalle parti, attribuendo all'INPS un credito non richiesto e, comunque, diverso da quello domandato, quando, invece, l'INPS in sede amministrativa, a seguito di ricorso dell'associazione aveva ridotto il proprio credito ad € 39.330,31, atteso che la posizione di 13 sportivi era stata ritenuta regolare (il Tribunale rigettando l'opposizione aveva provocato la riviscenza degli importi che lo stesso INPS aveva ammesso che non fossero dovuti);
- la sentenza era nulla per omessa trascrizione delle conclusioni delle parti, in particolare di quelle dell'Inps in cui si dava atto dell'errore nell'indicazione dell'importo dovuto e di cui il Tribunale non aveva tenuto conto (Cass. n. 3979/2012);
- era stata errata l'interpretazione delle risultanze istruttorie: era stato dato per pacifico quanto risultante dal verbale di accertamento dell'INPS trascurando le risultanze della prova testimoniale da cui era emerso che l'attività era prestata dagli sportivi in questione occasionalmente, saltuariamente e senza alcuna continuità (v. testi Marcelli, D'Orsi, Liberati e Mercuri)
- non poteva sussistere alcun obbligo contributivo a suo carico perché l'art. 67 lett. m) del TUIR includeva tra i cd. "redditi diversi" (esclusi dal detto obbligo) quelli derivanti da attività svolte nell'esercizio diretto di attività dilettantistiche e, con gli istruttori indicati nel verbale di accertamento, erano stati stipulati contratti per prestazioni sportive dilettantistiche (poiché l'Associazione sportiva Centro Fitness Flexus Club era una associazione che svolgeva attività prettamente dilettantistica), sicché i compensi erogati agli istruttori non potevano essere assoggettati alla contribuzione ENPALS (percepivano non più di € 7.500,00 annui);
- l'art. 35 comma 5 D.L. n. 207/2008 conv. in L. n. 14/2009 aveva stabilito che nelle parole "esercizio diretto di attività dilettantistiche" contenute nell'art. 67 comma 1 lettera m) del TUIR erano ricomprese "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".

L'appello è fondato solo nei limiti appresso indicati.



Orbene, in primo luogo occorre osservare che con determinazione n. 957 del 27.09.2012 l'INPS provvede al ricalcolo dell'importo dovuto dall'associazione appellante, stante l'accoglimento parziale del ricorso proposto dalla stessa in sede amministrativa, riducendo la somma da corrispondere ad € 39.330,32. Di ciò, invero, diede atto lo stesso INPS nella propria memoria di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, chiedendo la correzione dell'errore informatico che aveva comportato che nell'avviso di addebito opposto fosse riportato l'iniziale importo di € 63.610,01.

Detto profilo di censura, pertanto, deve ritenersi fondato.

Nel merito, va da subito rilevato che la richiesta contributiva spiegata dall'ENPALS, oggi INPS, non riguarda lo svolgimento della attività dell'associazione appellante, ma quello degli istruttori che presso la stessa hanno lavorato nel periodo 01/2005-06/2009.

Ne consegue che ciò che occorre verificare è se essi siano ricompresi o meno nelle categorie per cui è dovuta la contribuzione ai sensi della vigente normativa.

Al riguardo, come, peraltro, rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, "l'evoluzione normativa del concetto di spettacolo ai fini dell'assicurazione ENPALS, unitamente alla tendenza alla cosiddetta spettacolarizzazione di settori in passato estranei allo spettacolo, è culminata con la modifica della disposizione fondamentale in materia (il d.l. C.P.S. n. 708 del 1947) sicché, attualmente, alla stregua della disposizione della legge n. 289 del 2002, l'estensione della tutela avviene al di fuori dello stretto limite della categoria dei lavoratori dello spettacolo, abbracciando figure professionali "operanti nel campo dello spettacolo e dello sport". Ne consegue che il d.P.R. n.203 del 1993, che ha esteso l'obbligo di assicurazione agli animatori turistici, non può reputarsi illegittimo, per eccesso di delega rispetto al citato decreto n. 708 del 1947, né disapplicarsi in fattispecie concernenti un periodo anteriore alle modifiche introdotte in materia (con il d.lgs. n.182 del 1997, la citata legge n.289, il d.m. 15 marzo 2005) stante la progressiva estensione dell'assicurazione ENPALS a figure professionali che "operano" nel settore dello spettacolo, in consonanza con l'evoluzione del costume." (così Cass. n. 3219/2006)

Invero, il D.M. 15 marzo 2005 (adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo) emesso ai sensi dell'art. 43 comma 2 L. n. 289/2008 (che ha sostituito l'art. 3 comma D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947 cit.), pubblicato in G.U. n. 80 del 07/04/2005 ed entrato in vigore il 22.04.2005, ha previsto che:

"Le categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei lavoratori dello spettacolo sono adeguate secondo la seguente elencazione:



1) artisti lirici, cantanti di musica leggera, coristi, vocalisti e suggeritori del coro, maestri del coro, assistenti e aiuti del coro;

2) attori di prosa, allievi attori, mimi, attori cinematografici o di audiovisivi, attori di doppiaggio, attori di operetta, rivista, fotoromanzi, varietà ed attrazioni, imitatori, contorsionisti, artisti del circo, marionettisti e burattinai, acrobati e stunt man, ipnotizzatori, illusionisti e prestigiatori, suggeritori teatrali, cinematografici e di audiovisivi, generici e figuranti;

3) presentatori, disc-jockey, animatori in strutture turistiche e di spettacolo;

4) registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, aiuto-registi teatrali, cinematografici o di audiovisivi, casting director, sceneggiatori teatrali, cinematografici o di audiovisivi, soggettisti, dialogisti ed adattatori cinetelvisivi o di audiovisivi;

5) direttori della fotografia e light designer;

6) direttori, ispettori, amministratori e segretari di produzione, responsabili di edizione della produzione cinematografica e televisiva, segretari di edizione, cassieri di produzione, organizzatori generali, amministratori di produzione cinematografica e audiovisiva;

7) direttori di scena, direttori di doppiaggio, assistenti di scena e di doppiaggio, location manager;

8) compositori, direttori d'orchestra, sostituti direttori d'orchestra, maestri collaboratori, maestri di banda, professori d'orchestra, consulenti assistenti musicali, concertisti e solisti, orchestrali anche di musica leggera, bandisti;

9) coreografi e assistenti coreografi, ballerini e tersicorei, figuranti lirici, cubisti, spogliarellisti, figuranti di sala, indossatori, fotomodelli;

10) amministratori di formazioni artistiche, organizzatori teatrali, amministratori e segretari di compagnie teatrali;

11) tecnici del montaggio e del suono, tecnici di sviluppo, stampa, luci, scena, altri tecnici della produzione cinematografica del teatro di audiovisivi e difotoromanzi, tecnici addetti alle manifestazioni di moda, sound designer, tecnici addetti agli effetti speciali, maestri d'armi, operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, aiuto operatori di ripresa cinematografica o audiovisiva, video-assist, fotografi di scena, documentalisti audiovisivi;

12) scenografi, story board artist, bozzettisti, creatori di fumetti, illustrazioni e disegni animati;

13) arredatori, architetti,

14) costumisti, modisti e figurinisti teatrali cinematografici o di audiovisivi, sarti, truccatori, parrucchieri;

15) maestranze cinematografiche, teatrali o di imprese audiovisive (macchinisti, pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami, tappezzeri, pittori, decoratori, stuccatori, formatori e autisti scritturati per produzione, gruppisti);

16) operatori di cabina di sale cinematografiche;

17) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di



audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati, autisti alle dipendenze di imprese dello spettacolo;

18) artieri ippici;

19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche;

20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi;

21) impiegati e operai dipendenti delle imprese di spettacoli viaggianti;

22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive;

23) atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici delle società del calcio professionistico e delle società sportive professionistiche;

24) lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films;

25) lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Dal semplice tenore letterale della espressione normativa di cui al n. 20) emerge l'obbligo contributivo a carico dell'appellante nei riguardi degli istruttori di attività sportive, a prescindere dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro ed essendosi, peraltro, la stessa appellante qualificata associazione sportiva a prescindere dall'organizzazione in società o cooperativa.

Circa l'esenzione dal detto obbligo di cui all'invocato art. 67 comma 1 lettera m) DPR n. 917/1986, occorre richiamare la normativa stessa che prevede che:

1. Sono redditi diversi [esenti da tributi] se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

...

m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive



dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

Nelle "attività sportive dilettantistiche" ai sensi dell'art. 35 comma 5 DL 30.12.2008 conv. in L. n. 14/2009 "sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica", ma va comunque considerato che i redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni non sono redditi esenti e il lavoro effettuato dagli istruttori aveva il carattere della professionalità perché professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, ai sensi del DPR n. 633/1972.

Infatti, dalla documentazione acquisita dagli ispettori, in particolare dai contratti di lavoro stipulati con l'associazione appellante e dalle dichiarazioni rese dagli istruttori e quali testi emerge detta abitudine, anche se non esclusività della loro prestazione, a nulla rilevando, come sottolineato da parte della stessa associazione, che il Marcelli abbia affermato di andare per passione più che per lavoro, perché egli si recava presso il centro gestito dall'associazione appellante tre o quattro volte a settimana, né che il D'Orsi svolgeva contestualmente altre attività, in quanto, come sopra evidenziato, l'abitudine della prestazione non include necessariamente l'esclusività della stessa. Neppure il fatto che la Liberati abbia detto di avere lavorato non in maniera continuativa è idoneo ad incidere sull'abitudine della sua prestazione, giacché la continuità si può avere anche quando l'attività è svolta per periodi limitati nel tempo, purché sia destinata a ripetersi. Del pari, la dichiarazione della Mercuri in ordine alla circostanza per cui ella non aveva orari prestabiliti è in grado di inficiare le conclusioni cui sono giunti gli ispettori INPS, perché, come già sopra sottolineato, si deve prescindere per l'obbligo contributivo dalla natura giuridica (subordinata, parasubordinata o autonoma) del rapporto di lavoro de quo.

Infine, non deve considerarsi il limite di compenso di € 7.500,00 annui, perché lo stesso è idoneo ad incidere sugli obblighi di imposta personalmente a carico dei singoli istruttori e non già dell'appellante, tenuta, in ogni caso, a prescindere dal reddito dei singoli operatori incaricati, al versamento della contribuzione dovuta all'ente previdenziale, in presenza dei presupposti di legge.

Ne consegue che l'appello deve essere accolto solo con il riguardo al primo motivo d'appello, dovendosi provvedere all'annullamento dell'avviso di addebito opposto e alla riduzione della somma da corrispondere da parte dell'associazione appellante nella misura di € 39.330,32, come rideterminato in sede amministrativa dall'Istituto appellato.

In considerazione della detta riduzione, corrispondente a poco più della metà della somma inizialmente richiesta con l'avviso di addebito su indicato, l'associazione appellante deve essere condannata al pagamento

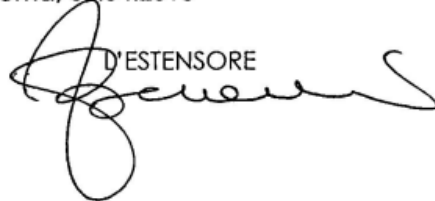


delle della metà delle spese di entrambi i gradi del grado che si liquidano come da dispositivo per l'intero, con compensazione tra le parti della residua metà.

P.Q.M.

- in parziale riforma della impugnata sentenza, annulla l'avviso di addebito opposto, condanna l'appellante al pagamento della somma di € 39.330,32, oltre interessi legali, dal dì del dovuto al saldo;
- condanna l'appellante al pagamento di metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 3.134,00 e per il presente grado in complessivi € 3.307,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA.

Roma, 07.04.2013

D'ESTENSORE


IL PRESIDENTE



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza


CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

11 MAG. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Baldanza
